NOVITA' LEGISLATIVE

DENARO CONTANTE: RIDUZIONE SOGLIA

Dal 13 agosto 2011, vale a dire dall'entrata in vigore del decreto legge n. 138, sono scattati i nuovi limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. L'articolo 2, comma 4, della manovra di Ferragosto ha infatti modificato l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007, riducendo da 5 mila a 2.500 euro la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di tracciabilità.

E' bene prestare attenzione al consentito (2.499 euro) e a ciò che va obbligatoriamente tracciato (da 2.500 euro in su).

E' da segnalare inoltre che negli ultimi anni il limite per l'utilizzo di contanti è variato più volte: il D. Lgs n. 231/2007 prevedeva la soglia di 5 mila; il D.L. n. 112/2008 ha innalzato il limite a 12.500 euro; il D.L. n. 78/2010 ha abbassato il limite a 5 mila euro, soglia ulteriormente ridotta a 2.500 euro dalla manovra di Ferragosto 2011.

IVA TRIMESTRALE: NUOVI LIMITI

La legge di Stabilità 2012 (legge 12.11.2011 n. 183) ha aggiornato, riallineandoli, i limiti relativi all'esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici lva con cadenza trimestrale, legandoli con quelli già previsti per l'applicazione del regime della contabilità semplificata.

In particolare, l'articolo 14 al comma 11, ha disposto che per la liquidazione trimestrale dell'Iva, i limiti sono gli stessi di quelli fissati per il regime della contabilità semplificata, vale a dire:

- 400.000 euro di ricavi per i servizi;
- 700.000 euro di ricavi per le altre attività.

I nuovi limiti si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2012.

<u>DETRAZIONE 36% E COMPRAVENDITE</u>

L'articolo 2, commi 12 bis e 12 ter, del D.L. n. 138/2011 ha modificato le modalità di detrazione del 36%.

In particolare per le compravendite effettuate dal 17 settembre 2011, le quote di detrazione Irpef del 36% non ancora utilizzate dal venditore dell'immobile ristrutturato continueranno a rilevare in capo a quest'ultimo anche dopo l'atto di cessione, a meno che

il contratto tra le parti preveda il loro trasferimento all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

In pratica:

- fino al 16.09.2011 in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'abitazione ristrutturata, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- a partire dal 17.09.2011 invece, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione agevolati con lo sconto Irpef del 36%, le detrazioni previste per i rimanenti periodi di imposta possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare; il diritto alla detrazione fiscale del 36 per cento, quindi, può essere oggetto di un'esplicita negoziazione tra le parti.

Nel caso in cui il contratto di compravendita non contenga alcuna clausola relativa alla sorte delle detrazioni Irpef del 36% ancora da utilizzare, è da ritenere che queste rimangano in capo al venditore.

In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

L'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 138/2011 ha introdotto, in considerazione della eccezionalità della situazione economica e degli obiettivi di finanza pubblica, un contributo di solidarietà che colpisce, per il triennio 2011-2013, le persone fisiche con un reddito superiore a 300 mila euro.

Il contributo è del 3% della parte di reddito complessivo lordo che eccede i 300 mila euro ed è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'Irpef e delle addizionali.

E' da tenere presente che non concorrono a formare il reddito complessivo lordo i redditi assoggettati ad imposte sostitutive (affitti tassati con la cedolare secca, dividendi o plusvalenze da partecipazioni non qualificate, etc.) e i redditi assoggettati a tassazione separata (TFR etc.)

Sempre il D.L. n. 138/2011, con l'articolo 2 comma 1, ha inoltre introdotto un contributo che colpisce i dipendenti pubblici e i pensionati, che è così calcolato: 5% della quota eccedente i 90 mila euro e 10% della quota eccedente i 150 mila euro.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE

A partire dal 1° gennaio 2012 viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per

interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi su depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie.

Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato ed equiparati.

SOCIETA' E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si ricorda che entro il 29 novembre 2011 le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di altro analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.

GESTIONE SEPARATA INPS

L'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n.183 ha aumentato, con effetto 1° gennaio 2012, di un punto percentuale l'aliquota dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione separata Inps.

Di conseguenza dal 01.01.2012 l'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati e dei professionisti senza cassa di previdenza passa dal 26,72% al 27,72%.

Per gli iscritti alla gestione separata che sono o titolari di pensione o iscritti anche ad altra cassa di previdenza l'aliquota passa dal 17% al 18%.